

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA

PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Loredana Giglio ha pronunciato, provvedendo a deposito in via telematica data 4.4.2016, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. 591/2009 del registro generale degli affari contenziosi promossa

DA

Pa.Tr., elettivamente domiciliata in Perugia, Viale (...) presso lo studio dell'Avv. Ba.Fe. che la difende e rappresentata come da mandato a margine dell'atto di citazione

ATTRICE

Nei confronti di

Fr.Tr., elettivamente domiciliato in Perugia, via (...) presso l'avv. Ma.Be. che lo difende e rappresenta come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta

CONVENUTO

CONCISA ESPOSIZIONE RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

Pa.Tr. nata il (...) dal matrimonio tra Fr.Tr. e Gr.Ba., ha citato in giudizio il padre chiedendo, in via principale, che sia dichiarato l'obbligo dello stesso di corrispondergli mensilmente la somma di Euro 300,00 a titolo di assegno alimentare ex art. 433 c.c. sino al permanere dello stato di bisogno. Ha esposto che il padre a partire dalla separazione intercorsa con la madre Gr.Ba. e in particolare a seguito della nascita di altri due figli (Om. nel 1982 e Lu. nel 1992) dalla relazione con l'attuale moglie, ha omesso di versare in suo favore alcunché a titolo di contributo di mantenimento al quale hanno provveduto in via esclusiva la madre e i nonni materni. Ha dedotto a fondamento della domanda di aver svolto attività lavorativa da giovanissima sino all'anno 2007 quando, a causa di malattia che l'ha colpita, è stata costretta a lasciare l'attività di cameriera svolta presso l'Hotel Gi. di Perugia e si è ritrovata in una condizione che aggravatasi nel tempo ha reso impossibile, per motivi di salute, lo svolgimento di attività lavorativa. Ha sostenuto di trovarsi in stato di bisogno e di non essere in grado di provvedere alle proprie esigenze fondamentali di vita mentre il padre - a differenza della madre,; non più in grado di aiutarla in via esclusiva in quanto a sua volta priva di attività lavorativa - gode di: trattamento pensionistico e svolge anche attività di trasportatore scolastico ed è pertanto tenuto alla somministrazione dell'assegno alimentare richiesto. Si è costituito in giudizio Fr.Tr. contestando l'asserito disinteressamento nei confronti della figlia - e sostenendo di avere invece corrisposto il contributo di mantenimento disposto a suo carico in sede di separazione consegnandolo alla nonna paterna della figlia all'epoca minore di età - e sostenendo che la figlia si è volontariamente licenziata dall'attività lavorativa svolta presso l'Hotel Gi. dopo solo

due settimane dal reperimento della stessa e si è rifiutata di effettuare colloqui di lavoro presso altri esercizi commerciali reperiti dal padre senza idonea giustificazione. Ha sostenuto di aver appreso del preteso stato di bisogno della figlia solo a seguito di intimazioni di messa in mora e nel merito ha sostenuto che la ragazza non verserebbe affatto in stato di bisogno per motivi di salute, conducendo la stessa una vita normale ed avendo anche ricevuto, nel mese di maggio del 2007, lascito ereditario dalla nonna materna di Euro 7.500,00, somma dilapidata in un paio di mesi. Ha esposto, altresì, che la madre dell'attrice non è affatto totalmente priva di mezzi di sostentamento risultando proprietaria esclusiva dell'abitazione dove convive con la figlia e comproprietaria di altro immobile ereditato alla morte dei genitori. Ha sostenuto che le condizioni di salute della figlia non la rendono, affatto "inabile" al lavoro. Quanto alle proprie condizioni economiche e di vita ha esposto di essere a sua volta l'affetto da rilevanti patologie che lo hanno costretto a lasciare il lavoro di autista, di godere di una pensione di Euro 950,00 mensili con la quale deve far fronte al pagamento di più prestiti e finanziamenti per una somma di Euro 370,00 mensili nonché alle esigenze del proprio nucleo familiare composto dalla moglie Do.Fr. - invalida civile che percepisce modesta pensione mensile di Euro 247,00 - e del figlio minore (all'epoca di proposizione della domanda) Lu.Tr. Ha dedotto la natura meramente temporanea della malattia lamentata dalla figlia osservando che dalla documentazione medica depositata dalla stessa dal mese di febbraio del 2008 non emergono più sintomi della sindrome astenica, di postumi conseguenti ad operazione di asportazione di cisti stenica, di sindrome anoressica o di anemia. Ha concluso chiedendo il rigetto della domanda e in caso di concessione - da parte del Presidente del Tribunale - di assegno alimentare provvisorio ha chiesto la restituzione di quanto eventualmente indebitamente percepito dall'attrice; in via subordinata ha chiesto sia disposta quale modalità di contributo alimentare l'accoglimento e il mantenimento della figlia presso la propria abitazione ovvero in via ulteriormente subordinata di disporre assegno alimentare in misura inferiore a quella richiesta. Nel procedimento incidentale promosso dall'attrice ex art. 446 c.c. ed iscritto al nr. 591/2009 il Presidente del Tribunale ha riconosciuto in via provvisoria assegno alimentare in favore di Pa.Tr. di Euro 100,00 mensili. La causa è stata istruita a mezzo di acquisizione documentazione (anche a mezzo di ordine di esibizione emesso dal G.I.) e di espletamento di C.T.U. medico - legale. In corso di giudizio alla luce dell'esito della C.T.U. e della documentazione attestante lo svolgimento da parte di Pa.Tr. di attività lavorativa è stato revocato l'assegno alimentare provvisorio emesso in sede presidenziale e la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti riportate in epigrafe.

In via generale è opportuno ricordare che l'obbligo alimentare, disciplinato dagli artt. 433 e ss. c.c., trova il suo fondamento nel principio di solidarietà familiare ed è azionabile nei confronti dei familiari obbligati da chi manchi di ogni risorsa economica o abbia mezzi di sostentamento insufficienti a soddisfare le proprie esigenze primarie di vita e non sia in grado di procurarseli per condizioni personali o di salute. Accanto al presupposto dello stato di bisogno del richiedente e la cui prova grava sullo stesso deve peraltro sussistere la possibilità per l'obbligato di provvedervi, considerate le condizioni economiche complessive dello stesso.

L'obbligo alimentare va determinato secondo la clausola c.d. *rebus sic stantibus* ed è dunque modificabile al variare delle condizioni di chi lo richiede e di chi deve somministrarlo. Nella determinazione dell'entità dell'obbligo alimentare va valutato l'apporto che tutti gli obbligati, ancorché non citati in giudizio, possono dare o danno in concreto al richiedente.

Tanto premesso si ritiene che Pa.Tr. dal momento della proposizione della domanda e sino alla data della revoca (maggio 2015) dell'assegno provvisorio presidenziale di Euro 100,00 mensili, riconosciuto nel procedimento incidentale instaurato in corso di causa, abbia versato in stato di bisogno e non sia stata in grado di procurarsi mezzi sufficienti per provvedere al soddisfacimento delle proprie esigenze primarie. Risulta documentato e confermato dalla C.T.U. medico - legale

espletata in corso di causa che la ragazza - che ha svolto attività lavorativa sin da giovanissima e in via continuativa sino all'anno 2007 - ha iniziato ad accusare alla fine di tale anno "sintomi da sindrome astenica cronica" tali da incidere sulla: sua capacità di mantenere attività lavorativa in via continuativa (cfr. certificazione del medico curante richiamata nella C.T.U.) e dal mese di febbraio del 2008 è stata sottoposta ad una serie di esami diagnostici culminati nel ricovero in Ospedale in data 31.7.2008 e nella sua sottoposizione ad intervento per cisti splenica seguita ad un periodo di anoressia con grave calo ponderale (circa 20 kg) "e presentazione di anemia. Ancorché le sue condizioni di salute siano progressivamente migliorate tanto che all'epoca di deposito della C.T.U. (anno 2012) è stata esclusa la ricorrenza di patologie invalidanti ritiene il Giudice, avuto riguardo alla tipologia di patologia lamentata che, come noto, presenta rilevanti aspetti di tipo psicologico (sindrome anoressica), ritiene il Giudice che al momento della proposizione del ricorso la ragazza versasse in condizioni tali da non consentirle lo svolgimento in modo continuativo di attività lavorativa implicanti uno sforzo fisico di una certa entità (trattandosi di persona addetta a servizi di pulizia alberghiera) e dunque in uno stato utile per procurarsi i mezzi "minimi" per garantirsi bisogni primari, pur a fronte dell'ausilio fornito dalla madre Gr.Ba. con la quale convive e che, dunque, ha contribuito a sua volta, sia pure non versamenti fissi di danaro, alle sue esigenze alimentari. La circostanza che sin da epoca successiva all'introduzione della causa l'attrice abbia iniziato a svolgere nuovamente attività lavorativa - benché non portata a conoscenza del Giudice se non a seguito di iniziativa assunta da parte convenuta - non elide la sussistenza all'epoca dello stato di bisogno posto che la ragazza soltanto a partire dalla fine dell'anno 2009 ha iniziato nuovamente a svolgere attività lavorativa ma in una situazione di rilevante precarietà e con introiti modestissimi che, tenuto conto delle condizioni in cui si è trovata nel periodo della malattia, non le hanno consentito - anche per le spese mediche sostenute - di superare lo stato di bisogno correlato al periodo di malattia che l'ha riguardata quanto meno dalla fine dell'anno 2007 sino ad oltre 6 mesi successivi all'intervento chirurgico del 2009. Attualmente Pa.Tr. è in grado di svolgere attività lavorativa e pur percependo una retribuzione di modesta entità, pari ad Euro 400,00 mensili non versa più in stato di bisogno perché è trascorso un tempo congruo dal progressivo miglioramento delle condizioni di salute ed è attualmente in grado di provvedere alla soddisfazione dei suoi bisogni primari.

Se allo stato la domanda di alimenti deve essere rigettata in quanto condizionata alla clausola c.d. rebus sic stantibus deve contestualmente ritenersi, invece, la sussistenza al momento di proposizione della domanda e sino alla data del mese di maggio del 2015 (data della revoca dell'assegno provvisorio) della persistenza dello stato di bisogno indotto dalle condizioni di salute della ragazza per l'intero anno 2008 e dalla situazione successiva di estrema precarietà delle condizioni lavorative successive, via via stabilizzate pur con una retribuzione di modestissima entità pari a circa 400,00 Euro mensili.

La sussistenza dello stato di bisogno sino al mese di maggio del 2015 e la natura "parziale" della reciproca soccombenza giustificano la compensazione delle spese di lite.

Le spese di C.T.U. liquidate provvisoriamente in corso di giudizio devono invece essere poste in via definitiva a carico del sig. Fr.Tr. stante la sussistenza dello stato di bisogno di parte attrice -, ritenuto sino al mese di maggio del 2015.

P.Q.M.

Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando nella causa indicata in epigrafe così provvede:

1) Rigetta la domanda di alimenti per l'insussistenza dello stato di bisogno di Pa.Tr. a decorrere dal mese di maggio del 2015 - confermato per il periodo pregresso il provvedimento di assegno

alimentare provvisorio di Euro 100,00 mensili emesso dal Presidente del Tribunale in data 23.6.2009;

2) Dichiara integralmente compensate le spese di causa per le ragioni indicate in motivazione salvo quanto disposto al punto 3);

3) Pone a carico del solo Fr.TR. le spese di C.T.U. già liquidate in corso di causa.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Perugia il 4 aprile 2016.

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2016.